

Il giorno 3 marzo 2016, alle ore 08:30, in seconda convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. 3268 n. del 26 febbraio 2016.

Sono presenti i consiglieri Guido Giovanna, Stefanizzi Nando, e Taurino Anna Rita, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con la redazione della proposta definitiva di adeguamento del regolamento IUC.

4- Si propone l'inserimento all'art 38 - Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili, ultimo comma, del punto VII, recante il seguente testo: "A decorrere dall'anno 2016, il tributo per i servizi indivisibili non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

5- si propone l'inserimento all'Articolo 36 - Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili - del comma 2 recante il seguente testo: "per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota ridotta al 75%".


6- si propone l'inserimento all' Articolo 8 -Base imponibile dell'imposta municipale propria, del comma 9, recitante : "per le imprese di costruzione che detengono immobili invenduti, l'aliquota sarà dell'1 per mille, fintanto che permanga la destinazione alla vendita e detti immobili non risultino locati". E la conseguente abrogazione del punto VII, comma 2 dell'art. 10.

7- si propone l'inserimento all' Articolo 8 -Base imponibile dell'imposta municipale propria, del comma 10, recitante : "per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota ridotta al 75%".

- 8 si propone l'abrogazione del comma 3 dell'Articolo 35 -Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili, che viene sostituito dal seguente testo: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo, a condizione che fruisca dell'immobile come abitazione principale, è esonerato, a decorrere dall'anno 2016, dal pagamento del tributo. Resta a carico del proprietario dell'unità immobiliare la quota di tributo tari nella percentuale stabilita dal Comune per l'anno 2015 e, comunque, in misura non superiore al 90%"

La seduta è tolta alle ore 09:35.

I Consiglieri



Il Presidente

